



**COMUNE DI GABBIONETA BINANUOVA**  
**PROVINCIA DI CREMONA**

Codice ente 10748 3	Protocollo n.
<b>DELIBERAZIONE N. 5</b> in data: <b>23.02.2018</b> Soggetta invio capigruppo <input type="checkbox"/> Trasmessa al C.R.C. <input type="checkbox"/>	

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**

**DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA**

**OGGETTO: TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2018**

L'anno **duemiladiciotto** addi **ventitre** del mese di **febbraio** alle ore **18.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - SPINELLI KARIN	P	8 - RUGGERI MARUSCA	A
2 - SIMONELLI ALBERTO	A	9 - REZZI STELLA IN BERNABE'	P
3 - BONAZZOLI ANTONIO	P	10 - MANFREDINI FAUSTO	P
4 - GHEDINI RAFFAELLO	P	11 - MANARA MARIO	P
5 - CORTELLINI LIVIO	P		
6 - PROTTI MARIO	P		
7 - LOCATELLI MABEL	P		

Totale presenti **9**

Totale assenti **2**

Assiste il Segretario Comunale Sig.ra **MOSTI ROSELLA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **SPINELLI KARIN** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## **P A R E R I P R E V E N T I V I**

Ai sensi dell'art.49 – comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità **TECNICA** e **CONTABILE**, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO**

Martellenghi Cristina

---

Il Sindaco relaziona sull'argomento all'ordine del giorno

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**UDITA** la relazione del Sindaco;

**RICHIAMATO** l'art. 54 D.Lgs.vo 15/12/1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale "Le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione";

**RICHIAMATO** in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27/12/2006 n. 296, il quale dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

**VISTO** il D.M. 29/11/2017, pubblicato sulla G.U. n. 285 del 06/12/2017, con il quale è stato differito al 28.02.2018 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018;

**PREMESSO** che l'art. 1, commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha istituito l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), con decorrenza dal 01/01/2014, basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali;

**CONSIDERATO** che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (Imposta Municipale Propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (Tributo Servizi Indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (Tributo Servizio Rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento ei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**TENUTO CONTO** della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014):

- Commi da 639 a 640 istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);
- Commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti);
- Commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);
- Commi da 682 a 705 (Disciplina generale componenti TARI e TASI);

**ATTESO CHE:**

- il presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze e di aree edificabili come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria (IMU);
- l'aliquota base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune può aumentare fino al 2,5 per mille, rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma della aliquote TASI ed IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille, ed a altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili;

**RITENUTO** opportuno procedere con distinte deliberazioni all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2018 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate;

**ATTESO** che la Legge di stabilità per l'anno 2016 (legge n. 208/2015) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevedendo quanto segue:

*"14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:*

*a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;*

*b) il comma 669 e' sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»";*

**VISTO** che con il predetto comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

**CONSIDERATO** che con le delibera consiliare n. 8 del 31/03/2017 sono state determinate le aliquote e detrazioni relative alla TASI, per l'anno 2017;

**RICHIAMATI:**

- l'art. 1, comma 26, della citata legge di stabilità n. 208/2016, che prevedeva il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);
- la Legge di Bilancio 2017 n. 232 del 11/12/2016 pubblicata in G.U. n. 297 del 21/12/2016, e contenente le disposizioni sul Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, che prorogava il blocco degli aumenti tariffari per l'anno 2017, con esclusione della TARI;
- la legge 205/2017 che con l'art. 1, comma 37 lett. a), dispone anche per il 2018 la sospensione riguardo alla possibilità di disporre aumenti tributari rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicati nel 2015. Tale sospensione, invece, non opera per la Tari né per le tariffe dei servizi pubblici, né per le entrate di natura patrimoniale (Cosap).

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 678 della Legge 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13 comma 8 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011 n. 214, e succ. mod., l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

**RITENUTO** di dover confermare anche per l'anno 2018 la medesima aliquota TASI deliberata per l'anno 2017, per le fattispecie sotto indicate, confermando:

- **Abitazione principale e relative pertinenze di anziani e disabili che hanno trasferito la residenza in casa di cura o di riposo:** **ESENTE**
- **Altri immobili :** **1,6 per mille**
- **fabbricati rurali strumentali** **1,0 per mille**
- **di confermare la quota a carico del conduttore al** **20%**

**VISTI:**

- l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, in merito alle competenze del Consiglio Comunale;
- l'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 ed all'art. 1, comma 683, della legge 147/2013, in merito alla competenza a determinare e modificare le aliquote dei tributi al Consiglio Comunale;
- l'ordinanza n. 22545/2017, della Corte di Cassazione – Sezione V – che sostiene che tale potere spetta alla Giunta Comunale;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 31.01.2018 nonché la propria deliberazione approvata con deliberazione di Consiglio comunale assunta in precedenza nell'odierna seduta, con cui si è provveduto ad approvare e confermare per l'anno 2018, le seguenti aliquote IMU:

- Unità immobiliare ad uso abitativo iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7). **4,00 per mille**
- Unità immobiliare ad uso abitativo iscritte nelle categorie catastali da A/2 a A/7 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7). **ESENTE**
- Unità immobiliare ad uso abitativo (categorie catastali da A/1 ad A/9) a disposizione o locata, e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7). **7,60 per mille**
- Unità immobiliari classificate nel gruppo catastale D (esclusa categoria catastale D/10). **7,60 per mille**
- Terreni agricoli. **7,60 per mille**
- Aree fabbricabili. **7,60 per mille**
- Immobili ricompresi nelle categorie catastali A/10, B, C/1, C/3, C/4, C/5. **7,60 per mille**
- Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. **ESENTE**

**ATTESO** che il comma 682, dell'art. 1 della citata Legge 147/2013, stabilisce che il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernenti, tra l'altro, per quanto riguarda la TASI, l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

**RICHIAMATO** il comma 688 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, come da ultimo modificato dall'art. 4, comma 12-quater, del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89;

**VISTO** il Regolamento Comunale per la disciplina dell' Imposta Unica Comunale, nel quale è disciplinato altresì il tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 8 Settembre 2014, esecutiva ai sensi di legge, ed in particolare l'art. 27, che demanda al Consiglio Comunale approvazione annuale dei servizi alla cui copertura dei costi la TASI è diretta;

**TENUTO CONTO** che i servizi indivisibili comunali, s'intendono, in linea generale, i servizi, le prestazioni, le attività, le opere, forniti dai comuni alla collettività, per i quali non è attivo alcun specifico tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente su tutti i cittadini con impossibilità di quantificare il maggiore o minore beneficio tra un soggetto e l'altro, non potendo, in ogni caso effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 675 della Legge 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

**RITENUTO** necessario, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi imputabili all'anno 2018, che sono i seguenti:

<b>Servizi indivisibili</b>	<i>Costi</i>
Illuminazione pubblica	€ 54.000,00
Cura e Tutela del verde pubblico	€ 9.120,00
Gestione della rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€ 7.380,00
Sgombero neve	€ 3.000,00
Servizio anagrafe e stato civile	€ 10.300,00
Servizio Tutela edifici ed aree comunali	€11.300,00

**CONSIDERATO** che, a fronte della sospensione dell'aumento dei tributi locali e dell'esclusione dell'abitazione principale dalla TASI, sostituita da un corrispondente aumento del Fondo di solidarietà comunale, il livello di copertura dei costi dei servizi indivisibili prestati dal Comune non può più essere definito nel 2018 da parte del Comune.

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 31.01.2018 avente per oggetto : "Tassa sui servizi Indivisibili (TASI)- approvazione aliquote anno 2018";

**RITENUTO**, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui Servizi indivisibili, di procedere alla conferma delle aliquote TASI relative all'anno 2018, nell'ambito del relativo bilancio di previsione , sulla base dei seguenti parametri:

<u>TIPOLOGIA IMMOBILE</u>	<u>ALIQUOTA</u>
<b>Abitazione principale e relative pertinenze di anziani e disabili che hanno trasferito la residenza in casa di cura o di riposo</b>	<b>ESENTE</b>
<b>Aliquota applicabile a tutti gli immobili</b>	<b>1,6 per mille</b>
<b>Aliquota applicabile ai fabbricati rurali strumentali</b>	<b>1 per mille</b>

**ACQUISITI** i pareri favorevoli sotto il profilo tecnico e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Regolamento comunale di contabilità;

**CON VOTI** favorevoli n. 6 , contrari nessuno e astenuti n. 3 (Consiglieri di minoranza sig.ra Rezzi Stella, sig. Manara Mario e sig. Manfredini Fausto) espressi in forma palese dai n. 9 consiglieri presenti

## **DELIBERA**

1) DI PRENDERE atto della disposizione contenuta nella Legge di Bilancio 2018 n. 205 del 27/12/2017 pubblicata sulla G.U. n. 302 del 29/12/2017, che al comma 37 lett. a), dell'art. 1, proroga anche per l'anno 2018 il blocco degli aumenti tariffari, contenuto nell'art. 1, comma 42, lett. a) L. 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di bilancio 2017) con le stesse modalità già previste per il 2016 e confermando quindi l'applicabilità nel 2018 delle aliquote 2015, con l'unica eccezione della TARI.

2) DI APPROVARE e confermare, pertanto, per l'annualità 2018 le aliquote da applicare al tributo per i servizi indivisibili (TASI), per le fattispecie diverse dalle abitazioni principali e fabbricati assimilati e relative pertinenze, come indicato nella seguente tabella:

<u>TIPOLOGIA IMMOBILE</u>	<u>ALIQUOTA</u>
<b>Abitazione principale e relative pertinenze di anziani e disabili che hanno trasferito la residenza in casa di cura o di riposo</b>	<b>ESENTE</b>
<b>Aliquota applicabile a tutti gli immobili</b>	<b>1,6 per mille</b>
<b>Aliquota applicabile ai fabbricati rurali strumentali</b>	<b>1 per mille</b>

Così come determinate con delibera della Giunta Comunale n.19 del 31.01.2018 in premessa citata;

3) DI CONFERMARE al 20% la quota a carico del conduttore.

4) DI INDIVIDUARE i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche per quota parte:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 55.000,00
Cura e Tutela del verde pubblico	€ 11.220,00
Gestione della rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€ 6.200,00
Sgombero neve	€ 3.000,00
Servizio anagrafe e stato civile	€ 12.500,00
Servizio Tutela edifici ed aree comunali	€ 4.800,00

5) DI DARE ATTO che le aliquote di cui al punto 2) decorrono dal 1° gennaio 2018 e che rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147.

6) DI COMUNICARE l'oggetto della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 comma 1, del D.Lgs. n 267/2000.

7) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it), entro 30 giorni dalla data di esecutività, ai sensi della normativa vigente.

8) DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituirà allegato al Bilancio di Previsione 2018, ai sensi dell'art. 172, lett. e), del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

9) DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi dell'art. 1, co. 3, del D.Lgs. n. 360/98, come modificato dall'art. 11, co. 1, della L. 18.10.2001 n. 383, e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 Maggio 2002.

Successivamente,  
IL CONSIGLIO COMUNALE

**CON VOTI** favorevoli n. 6 , contrari nessuno e astenuti n. 3 (Consiglieri di minoranza sig.ra Rezzi Stella, sig. Manara Mario e sig. Manfredini Fausto) espressi in forma palese dai n. 9 consiglieri presenti

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs.267/2000.

**Letto, approvato e sottoscritto:**  
**IL PRESIDENTE**  
**F.to SPINELLI KARIN**

---

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to MOSTI ROSELLA**

---

La su estesa deliberazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire da oggi, ai sensi dell'art.124 – comma 1 – D.Lgs.18.08.2000, n°267.

Addì, 12.04.2018

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to MOSTI ROSELLA**

---

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.  
Addì'

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

---

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi dell'art.134 - comma 3 - e dell'art.124 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267.

Atto non soggetto a controllo.

Addì, .....

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**MOSTI ROSELLA**

---

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è pervenuta all'Organo di Controllo in data ..... al n..... in seguito:

- l'Organo stesso non ha riscontrato vizi di legittimità come da comunicazione telefonica atti. n. .... del ..... Prot. N. .... del ..... per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi del 1° comma dell' art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.
- l'Organo stesso ha emesso Ordinanza Istruttoria in data ..... atti N. .... e trascorsi giorni trenta dalla ricezione delle controdeduzioni (prot. N. .... del ..... ) la medesima è divenuta **ESECUTIVA**.
- l'Organo stesso, riscontrato vizi di legittimità / competenza, ha **ANNULLATO** la deliberazione in seduta ..... atti n. ....

Addì, .....

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**MOSTI ROSELLA**

---